

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie Locali e coordinamento delle riforme

Servizio finanza locale

finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 502 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

ASSEGNAZIONI ALLE AUTONOMIE LOCALI A TITOLO DI CONCORSO NEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE

modalità e criteri di riparto delle risorse stanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

a cura del SERVIZIO FINANZA LOCALE

(studio elaborato da Angela De Pieri)

(marzo 2012)

SOMMARIO

1.	LAI	NASCITA DEL COMPARTO UNICO	
	1.1	Fonti normative	. 3
	1.2	Fonti contrattuali	. 6
	1.3	Contratti collettivi di lavoro	. 7
2.	LFII	NANZIAMENTI REGIONALI	
	2.1	Stanziamenti di bilancio	. 8
	2.2	Leggi regionali di finanziamento	11
	2.3	Ammontare dei finanziamenti	13
3.	МО	DALITA' E CRITERI DI RIPARTO – quadriennio contrattuale 1998 - 2001	
	3.1	Parte generale	14
	3.2	Criteri di riparto e assegnazione fondi stanziati per il biennio economico 1998-1999	16
	3.3	Criteri di riparto e assegnazione fondi stanziati per il biennio economico 2000 – 2001	18
	3.4	Quota consolidata	20
4.	МО	DALITA' E CRITERI DI RIPARTO – quadriennio contrattuale 2002 – 2005	
	4.1.	La perequazione	21
	4.2.	Criteri di riparto e assegnazione fondi stanziati per il biennio economico 2002 – 2003	23
	4.3.	Criteri di riparto e assegnazione fondi stanziati per il biennio economico 2004 – 2005	26
	4.4.	Analisi dei criteri di riparto definiti con Regolamento D.P.Reg. n. 0305/Pres./2007	29
	4.5.	Assegnazione dei fondi stanziati negli anni 2005 -2007	36
	4.6.	Assegnazione dei fondi stanziati nell'anno 2008	38
5.	NU	OVI CRITERI PER L'ANNO 2009	
	5.1.	Criteri di riparto e assegnazione dei fondi stanziati nell'anno 2009	40
6.	IL N	IUOVO REGOLAMENTO	
	6.1.	Criteri di riparto definiti dal nuovo regolamento	42
	6.2.	Assegnazione dei fondi stanziati negli anni 2010 e 2011	44
	6.3.	Considerazioni finali	45

1. LA NASCITA DEL COMPARTO UNICO -

1.1 Fonti normative

L'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che apporta modifiche agli statuti delle Regioni a statuto speciale, introduce, in particolare, all'articolo 4 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il numero 1) bis riguardante "l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".

Con successivo decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, avente ad oggetto "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", viene previsto, all'articolo 15, che spetta alla Regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

A seguito delle nuove competenze conferite dal citato decreto legislativo 9/1997, il legislatore regionale, considerato che tra le materie statutariamente già attribuite all'esclusiva competenza della Regione rientravano sia l'ordinamento dei propri uffici sia lo stato giuridico ed economico del proprio personale, si pone quale obiettivo fondamentale l'avvio di un percorso di riforma complessiva del pubblico impiego regionale sia nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, sia per definire le concrete condizioni per l'attivazione della mobilità del personale al fine di consentire l'attuazione del processo di devoluzione di funzioni e compiti amministrativi dalla Regione agli Enti locali.

Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al Titolo IV – Capo I recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego" viene istituito, all'articolo 127, comma 1, il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia; del medesimo fanno parte i dipendenti della Regione (Amministrazione regionale, Consiglio regionale ed Enti regionali), delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali della regione.

Vengono quindi gettate le basi per il conseguimento di una disciplina omogenea dello stato giuridico ed economico di tutto il personale degli enti sopra citati da attuarsi sia mediante la

fonte legislativa, anche per il personale degli enti locali analogamente a quanto avviene già per il personale regionale, sia mediante la fonte contrattuale, come ribadito dall'articolo 128 della citata legge regionale 13/1998 che, al comma 6, prevede la definizione di un contratto collettivo unico di comparto finalizzato alla omogeneizzazione degli istituti giuridici.

Il percorso di avvicinamento a tale obiettivo si sviluppa quindi su due livelli: uno di natura legislativa, volto a definire gli aspetti attinenti le modalità e la tempistica per il raggiungimento della equiparazione dei trattamenti tabellari nonché per il relativo finanziamento, l'altro di natura negoziale, volto a definire, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro, l'omogeneizzazione degli istituti giuridici ed economici.

La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 1999) dispone, all'articolo 1, comma 4, lettera c), che le quote di compartecipazione ai tributi riscossi nel territorio regionale e destinate al finanziamento dei bilancio degli enti locali sono disposte anche a titolo di assegnazione di fondi per il concorso negli oneri derivanti dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Con legge 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 10) all'articolo 9, comma 1, viene previsto, per la prima volta, un fondo specifico per il finanziamento delle spese derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale. Distinti stanziamenti vengono disposti anche negli anni successivi con le leggi regionali finanziarie e di assestamento al bilancio.

La legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) – Disposizioni concernenti il consigliere di parità), in particolare prevede, all'articolo 1, il necessario processo di omogeneizzazione tra i diversi contratti relativi al personale regionale ed al personale degli enti locali e dispone, all'articolo 3, che, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli enti locali, il processo di equiparazione dei trattamenti tabellari deve concludersi entro il 31 dicembre 2005. Viene altresì disposto che l'equiparazione deve essere garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive a partire dall'esercizio finanziario 2001, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli enti locali.

Ai fini dell'omogeneizzazione delle regole applicabili, la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, recante "Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione nonché ulteriori indicazioni in materia di personale", definisce un medesimo sistema di classificazione del personale per le due aree del comparto e, da ultimo, la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 riconduce la contrattazione dell'area "regionale" del comparto ai principi del D.Lgs n. 165/2001, già normativa di riferimento per gli enti locali, ridefinendo quindi regole uguali per entrambe le aree contrattuali e ponendosi quale presupposto necessario ai fini della costituzione del comparto unico.

Per addivenire, infine, alla conclusione del percorso attuativo del comparto, assume fondamentale importanza la legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale" che all'articolo 5, commi 2 e 3, dispone che, al fine di consentire l'avvio del comparto unico mediante il raggiungimento del tabellare di convergenza, sono corrisposti al personale degli enti locali aumenti retributivi lordi annui, cui si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità, secondo diverse decorrenze e differenziati per posizione e categoria economica di appartenenza; ai successivi commi 8 e 9 vengono, inoltre, disciplinati alcuni istituti giuridici i cui oneri, unitamente agli aumenti previsti ai commi 2 e 3 sono posti a carico della Regione.

Viene inoltre disposto, al comma 5 della citata normativa, che a tutto il personale del comparto (regione e enti locali), dal 1° gennaio 2007, "(...) si applica il tabellare di convergenza così come risultante dal valore del tabellare in essere negli enti locali alla stessa data, sommato al valore degli aumenti previsti dal C.C.N.L. nazionale biennio economico 2004-2005 del 9 maggio 2006".

Il tabellare di convergenza, come viene puntualizzato al seguente comma 10, conclude il processo di equiparazione previsto dalla legge regionale 2/2001 e determina il livello retributivo su cui operare nei futuri contratti collettivi.

Con la citata legge regionale 23/2006 si sono, quindi, create le condizioni per la definitiva realizzazione del comparto unico che rappresenta uno strumento fondamentale, in quanto presupposto necessario per l'attivazione dei processi di mobilità del personale, per la piena attuazione della devoluzione di funzioni e compiti amministrativi dalla regione agli enti locali prevista dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasposto pubblico locale, cultura, sport.".

1.2 Fonti contrattuali

Il processo di equiparazione degli istituti giuridici e del trattamento economico del personale della Regione e degli Enti locali trova attuazione, come anticipato, anche in sede negoziale mediante la stipula di contratti collettivi regionali di lavoro, inizialmente ancora distinti tra Regione e Enti locali (bienni economici 1998-1999, 2000-2001 e 2002-2003).

A partire dalla tornata contrattuale relativa al quadriennio giuridico (2^fase) 2002-2005 - biennio economico 2004-2005, si realizza la soppressione delle due aree di riferimento (Regione e Enti locali) che vengono riunite all'interno di un unico contratto collettivo applicato a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato facente parte del comparto, ovvero ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e di quella Collinare e degli altri Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il medesimo contratto si applica anche al personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6¹, presso l'ente delegato al "Servizio sociale dei comuni" (Comune, Azienda per i servizi sanitari o Azienda pubblica di servizi alla persona) ed al personale dei Consorzi che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41², svolgono il servizio per l'handicap.

¹ "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"

²" Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".

1.3 Contratti collettivi di lavoro

CONTRATTI COLLETTIVI REGIONALI DI LAVORO STIPULATI - area non dirigenziale -						
REGIONE	ENTI LOCALI					
C.C.R.L. quadriennio giuridico 1994-1999 - sottoscritto in data 22 settembre 1999	C.C.R.L. biennio economico 1998 – 1999 e quadriennio giuridico (1^ fase) 1998 - 2001					
C.C.R.L. bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 – stralcio economico - sottoscritto in data 22 aprile 2003	- sottoscritto in data 25 luglio 2001					
C.C.R.L. quadriennio giuridico 1998 – 2001 - sottoscritto in data 14 marzo 2005	C.C.R.L. biennio economico 2000-2001 quadriennio giuridico 1998 – 2001 - sottoscritto in data 1º agosto 2002					
C.C.R.L. biennio economico 2002 – 2003 - sottoscritto in data 26 maggio 2006	C.C.R.L. biennio economico 2002 – 2003 e quadriennio giuridico (1^ fase) 2002-2005 - sottoscritto in data 26 novembre 2004					
 ❖ C.C.R.L. del PERSONALE DEL COMPARTO UNICO quadriennio normativo (2^ fase) 2002- 2005 e biennio economico 2004 − 2005 sottoscritto in data 7 dicembre 2006 						
 C.C.R.L. del PERSONALE DEL COMPARTO UNICO quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto in data 6 maggio 2008 						

2. I FINANZIAMENTI REGIONALI –

2.1 Stanziamenti di bilancio

La Regione, con legge finanziaria, determina annualmente le quote di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale da trasferire al sistema delle autonomie locali e provvede, altresì, ad assegnare eventuali ulteriori fondi straordinari. Una parte delle predette risorse concorrono al finanziamento dei costi sostenuti dagli Enti locali per i trattamenti economici perequativi derivanti dall'istituzione del comparto unico.

A partire dall'anno 1999, il legislatore regionale ha quindi stanziato nel proprio bilancio un finanziamento *ad hoc* per l'attuazione del comparto unico che ammonta ad euro 5.164.570 per ciascuno dei primi due anni (1999 e 2000), a copertura dei costi relativi al biennio economico 1998-1999.

Nell'anno 2001, oltre alla quota di cui sopra, vengono stanziati ulteriori fondi pari ad euro 5.167.570 e ad euro 1.807.599,14 non assegnati, nell'anno di riferimento, per la mancata stipula del contratto degli enti locali relativo al biennio economico 2000-2001.

La finanziaria del 2002 ha previsto, a sostegno dei costi relativi al biennio economico 2000-2001, un ulteriore fondo pari ad euro 10.329.138 ed ha reiscritto le quote autorizzate nell'anno 2001 ma non utilizzate, per complessivi euro 6.972.168,14.

Gli stanziamenti di euro 5.167.570 e di euro 10.329.138 vengono riproposti anche nell'anno 2003 e conglobati nell'anno 2004 in un unico fondo pari ad euro 15.493.708 che viene consolidato a decorrere dall'anno 2005.

A partire dall'anno 2003, considerato che in sede di riparto dei fondi stanziati negli anni 1999 e 2002 non si è tenuto conto del personale del Comune di Cividale del Friuli operante presso la Casa di riposo, nonché del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive (POA) delle aziende sanitarie e dei consorzi ed aggiunto nel conteggio del personale dei Comuni con l'articolo 3, comma 11, della legge regionale 13/2002, come sostituito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 23/2002, si è provveduto a stanziare in bilancio un importo annuo di euro 127.800 per il personale della Casa di riposo di Cividale del Friuli (nel primo anno lo stanziamento di euro

434.870 copriva gli oneri degli anni dal 1999 al 2003) e di euro 300.000 per le POA. Tali stanziamenti che si sono ripetuti, con fondi specifici, nelle finanziarie del 2004 e 2005 per poi aggiungersi, nell'anno 2006, al fondo consolidato di euro 15.493.708 euro.

A copertura dei costi relativi al contratto collettivo regionale di lavoro - bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, viene quindi destinato un fondo complessivo di euro 15.921.508 che annualmente viene riproposto nelle leggi finanziarie regionali.

Negli anni 2003 e 2004 l'Amministrazione regionale incrementa ulteriormente le risorse a favore del comparto di un importo, rispettivamente, di 4 e di 8 milioni di euro destinati a sostenere i costi contrattuali relativi al biennio economico 2002-2003. Tuttavia, la mancata stipula del contratto di lavoro non permette l'assegnazione dei citati fondi che vengono reiscritti nell'anno 2005 e destinati, unitamente al nuovo fondo di euro 12.439.446³, alla copertura delle "quote di perequazione" individuate chiaramente, per la prima volta, nel contratto relativo al biennio economico 2002-2003 e che, secondo accordi tra parti datoriali e sindacali, rimangono a carico della Regione.

L'incremento dei fondi stanziati per gli oneri del comparto unico si verifica anche nell'anno 2006; infatti, oltre agli stanziamenti previsti per il quadriennio 1998-2001 (euro 15.921.508) e per il biennio economico 2002-2003 (euro 7.704.108), vengono concessi ulteriori fondi per il biennio economico 2004-2005 per complessivi euro 11.765.338⁴; contemporaneamente vengono reiscritti i fondi dell'anno 2005 e non utilizzati per euro 3.217.125,53. La stipula del C.C.R.L. del comparto unico – quadriennio normativo (2^ fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, avvenuta solamente in data 7 dicembre 2006, non ha tuttavia consentito l'impegno, entro l'anno, dei fondi previsti che sono stati quindi reiscritti nell'anno 2007.

Con legge finanziaria 2007 si comincia a definire più chiaramente l'ammontare destinato dalla Regione alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale che, con la stipula del C.C.R.L. del 7 dicembre 2006, ha trovato piena attuazione. Gli stanziamenti previsti pari ad euro 18.839.446, insieme alle quote reiscritte non utilizzate negli anni precedenti, vengono totalmente destinati alla copertura dei costi inerenti i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

A decorrere dall'anno 2008 vengono stabilizzati gli stanziamenti riservati ai costi del comparto prevedendo due fondi specifici: il primo, pari ad euro 15.921.508, destinato alla copertura dei costi

(euro 10.365.338 stanziati con la legge finanziaria ed euro 1.400.000 stanziati con la legge di assestamento)

³ (11 milioni di euro stanziati con la legge finanziaria e 1.439.446 euro stanziati con la legge di assestamento)

relativi ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 ed il secondo, pari ad euro 20.989.583, destinato alla copertura della "perequazione" prevista nei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

Di seguito viene evidenziato, ad oltre un decennio dal finanziamento del comparto, l'andamento delle quote di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali e delle risorse straordinarie assegnate agli Enti locali e della parte delle predette risorse destinata al sostegno degli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale.



2.1 Leggi regionali di finanziamento

Nella tabella sottostante vengono riassunti gli interventi normativi con i quali il legislatore regionale è intervenuto definendo i necessari finanziamenti destinati al comparto che, nel corso degli anni, sono via via aumentati fino a raggiungere, alla fine del processo di equiparazione conseguito con la stipula del contratto relativo al biennio economico 2004-2005, l'importo annuo complessivo pari a 36.911.091 euro.

Anno	Legge regionale di finanziamento	Stanziamento di bilancio	Contratto di riferimento
1999	lr 13.9.1999, n. 25, art. 9, commi 1 e 2	€ 5.164.570,00	biennio economico 1998/1999
2000	lr 22.2.2000, n. 2, art. 2, commi 32 e 33	€ 5.164.570,00	biennio economico 1998/1999
	Ir 26.2.2001, n. 4, art. 3 , comma 3, lettera b) co. 3, lettera c) e co. 10	€ 5.164.570,00 € 5.164.570,00	biennio economico 1998/1999 biennio economico 2002/2001
2001	lr 12.9.2001, n. 23, art. 2, comma 4,	€ 1.807.599,15	fondi non assegnati per mancata stipula del contratto
2002	lr 25.1.2002, n. 3, art.3 , comma 3, lettera b) comma 3, lettera c) e comma 9	€ 5.164.570,00 € 10.329.138,00	biennio economico 1998/1999
	commi 26 e 27	€ 6.972.168,14 (reiscrizione fondi 2001)	biennio economico 2000/2001
	lr 29.1.2003, n. 1, art. 3, comma 4, lettera b)	€ 5.164.570,00	biennio economico 1998/1999
	comma 4, lettera c) comma 4, lettera n)	€ 10.329.138,00 € 300.000,00	biennio economico 2000/2001 biennio economico 2000/2001
2003	comma 4, lettera o)	€ 434.870,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001
	comma 4, lettera d)	€ 4.000.000,00	biennio economico 2002/2003 fondi non assegnati per mancata stipula del contratto
	Ir 26.1.2004, n. 1, art. 2 , comma 6, lettera a)	€ 15.493.708,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001
	comma 8, lettera i)	€ 300.000,00	biennio economico 2000/2001
2004	comma 10	€ 127.800,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001
2004	comma 6, lettera b)	€ 6.000.000,00 € 4.000.000,00 (reiscrizione fondi 2003)	biennio economico 2002/2003 fondi non assegnati per mancata stipula del contratto
	lr 21.7.2004, n. 19, art.2, comma 12	€ 2.000.000,00	<u> </u>

Anno	Legge regionale di finanziamento	Stanziamento di bilancio	Contratto di riferimento	
	Ir. 2.2.2005, n. 1, art.2, co. 6, lett.b) e), co. 7, lett. f) co. 12, lett. b), e co. 14, lett. b)	€ 15.493.708,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
	comma 7, lett. g)	€ 300.000,00	biennio economico 2000/2001	
	comma 11	€ 127.800,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
	comma 15	€ 11.000.000,00 *		
2005	comma 16	€ 8.000.000,00 (reiscrizione fondi 2004)	biennio economico 2002/2003 *la quota non utilizzata pari ad €	
	comma 17	€ 4.000.000,00 (reiscrizione fondi 2003)	1.777.699,53 viene reiscritta nel 2005	
	lr 18.7.2005, n. 15, art. 2 comma 26	€ 1.439.446,00	biennio economico 2004/2005 fondi non assegnati per mancata stipula del contratto	
	Ir. 18.1.2006, n. 2, art. 4 commi 5, lett. b), 6, lett. e), 12, lett. b) e 13, lett. b)	€ 15.921.508,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
	commi 5, lett. c), 6, lett. f) e g), 12, lett.c) e 13, lett. c)	€ 7.074.108,00	biennio economico 2002/2003	
2006	comma 16	€ 10.365.338,00 € 3.217.125,53	biennio economico 2004/2005	
	comma 17	(reiscrizione fondi 2005)	fondi non assegnati per mancata stipula del contratto	
	I.r. 21.2006, n. 12, art. 2, co. 36 (tabella B)	€ 1.400.000,00		
	I.r. 23.01.2007, n. 1, art.3 comma 24	€ 15.921.508,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
	comma 25	€ 18.839.446,00		
2007	comma 26	€ 11.765.338,00 (reiscrizione fondi 2006)	biennio 2002/2003 e 2004/2005	
	comma 27	€ 3.217.125,53 (reiscrizione fondi 2005)	3.61mile 2002/2003 C 200-4/2003	
2008	l.r. 28.12.2007, n. 30, art.1, comma 36	€ 15.921.508,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
	comma 37	€ 20.989.583,00	biennio 2002/2003 e 2004/2005	
2009	I.r. 30.12.2008, n. 17, art. 11, comma 19	€ 15.921.508,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
2003	comma 20	€ 20.989.583,00	biennio 2002/2003 e 2004/2005	
2010	l.r. 30.12.2009, n. 24, art. 10, comma 25	€ 15.921.508,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
2010	comma 26	€ 20.989.583,00	biennio 2002/2003 e 2004/2005	
2011	l.r. 29.12.2010, n. 22, art. 10, comma 22	€ 15.921.508,00	biennio 1998/1999 e 2000/2001	
	comma 23	€ 20.989.583,00	biennio 2002/2003 e 2004/2005	

2.3 Ammontare dei finanziamenti

Le risorse complessive messe a disposizione delle Autonomie locali per far fronte alla spesa derivante dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, a decorrere dall'anno 1999 e fino all'anno 2011, ammontano complessivamente ad **euro 327.636.899,15** di cui:

euro 181.560.229,15	a ristoro dei costi riferiti ai bienni economici
	1998-1999 e 2000-2001

euro 146.076.670,00 a ristoro dei costi riferiti alla "perequazione" prevista nei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005

3. MODALITA' E CRITERI DI RIPARTO -

quadriennio contrattuale 1998 - 2001

3.1 Parte generale

Per quanto riguarda le modalità di riparto dei fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale a ristoro degli oneri conseguenti l'istituzione del comparto unico, è necessario, innanzitutto, far riferimento al dettato normativo al tempo vigente.

La legge regionale n. 13/1998, istitutiva del comparto, nulla dispone in ordine al riparto degli oneri conseguenti in quanto non prescrive alcuna concreta modalità di attuazione del comparto medesimo. Infatti, l'articolo 127, comma 3, della citata legge si limita a disporre che al personale del comparto unico "(...) si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico".

Solamente con la successiva legge regionale n. 2/2001 viene previsto un "(...) necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale ed al personale degli enti locali (...)" disponendo altresì di "(...) dar corso ad un processo di equiparazione, da concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari del personale regionale e del personale degli enti locali (...)" intendendo per "equiparazione tabellare" la differenza economica tra i tabellari dei due settori esistenti al 31 dicembre 1997.

Si dispone, inoltre, per la prima volta, in ordine ai conseguenti oneri prevedendo che "(...) tale equiparazione è garantita dall'amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive a partire dell'esercizio finanziario 2001".

Tuttavia, in sede di preintesa relativa al biennio economico 2000-2001 (contratto condizionato dalla contestuale approvazione della legge regionale n. 20/2002, che prevede un nuovo sistema di classificazione del personale regionale analogo a quello degli enti locali) viene rivisto il concetto di "perequazione" e viene stabilito che "(...) dovrà essere completato il processo di perequazione economica tra il personale delle autonomie locali e della regione secondo le differenze salariali tra i rispettivi trattamenti economici alla chiusura del quadriennio contrattuale 1998-2001 (...)".

Pertanto, nei contratti relativi ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001, le parti datoriali e le organizzazioni sindacali decidono di conglobare in un'unica voce l'aumento contrattuale previsto dal contratto nazionale degli enti locali e la differenza residua rispetto alla posizione economica dei dipendenti regionali. Non viene, quindi, evidenziata come voce autonoma e separata la "quota di perequazione" spettante al personale degli enti locali.

Le modalità di riparto dei fondi stanziati dalla Regione, a decorrere dall'anno 1999, a sostegno degli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico, vengono quindi definite, tempo per tempo, da atti deliberativi che, in linea con le disposizioni di legge e, inizialmente, in assenza di accordi tra la Regione e gli Enti locali sulle modalità di riparto, prevedono i più disparati criteri.

3.2 Criteri di riparto e assegnazione dei fondi stanziati per il biennio economico 1998-1999

L'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25/1999 dispone, per il biennio economico 1998-1999, un trasferimento pari ad euro 5.164.570, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Il successivo comma 2 demanda alla Giunta regionale il compito di individuare i criteri per la ripartizione fra gli enti locali delle assegnazioni di cui al comma 1, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli enti medesimi alla data del 13 settembre 1999 (data di entrata in vigore della legge regionale 25/1999) ed alle relative qualifiche di appartenenza e tenuto conto delle somme attribuite complessivamente ai singoli Enti a valere sui trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4/1999 a titolo di concorso al finanziamento dei loro bilanci.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 3155 del 15 ottobre 1999, fissa, quindi, i criteri di riparto ritenendo prevalente, per la ripartizione del fondo, il riferimento al costo derivante dall'introduzione del comparto unico rispetto all'ammontare delle somme attribuite ai singoli enti a valere sui trasferimenti.


Lo stanziamento di euro 5.164.570 viene pertanto suddiviso in due distinti fondi, rispettivamente pari ad euro 4.648.113 e ad euro 516.457.

Il primo viene attribuito sulla base del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/1999, ovvero al personale in servizio alla data del 13 novembre 1999, secondo le relative qualifiche di appartenenza ed agli acconti contrattuali sui futuri miglioramenti (decorrenti dal 1° novembre 1998 e dal 1° luglio 1999), al netto degli oneri riflessi ed ivi compresa la tredicesima mensilità.

Il secondo fondo viene prima suddiviso, tra le varie tipologie di enti, proporzionalmente ai trasferimenti assegnati complessivamente a ciascuna tipologia e poi attribuito a ciascun ente in misura proporzionale al trasferimento concesso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4/1999.

A decorrere dall'anno 2000 e fino all'anno 2003, le leggi finanziarie regionali prevedono il medesimo stanziamento che viene assegnato in misura pari a quanto attribuito nell'anno 1999.

Nel grafico seguente vengono evidenziate le risorse assegnate agli enti locali per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, a ristoro degli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e relativi al biennio economico 1998-1999.



3.3 Criteri di riparto e assegnazione dei fondi stanziati per il biennio economico 2000-2001

Le assegnazioni stanziate con le leggi regionali 2001 (finanziaria e assestamento) per un ammontare complessivo di 6.972.168,14 euro e, successivamente, con la legge finanziaria 2002 per euro 10.329.138, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativamente ai contratti da stipularsi ed a quelli già stipulati aventi decorrenza dall'anno 2001, vengono ripartite, così come disposto dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 3/2002, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli enti locali alla data di entrata in vigore della stessa legge 3/2002 ed alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2365 del 5 luglio 2002, dispone, quindi, che i fondi stanziati vengano ripartiti applicando gli aumenti contrattuali definiti dal C.C.R.L., area enti locali, biennio economico 2000-2001, al numero del personale in ruolo ed in servizio presso l'ente interessato alla data del 29 gennaio 2002.


Tra il personale in ruolo presso i Comuni viene ricompreso, così come disposto dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale 13/2002, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i Servizi Sanitari⁵ nonché il personale dei Consorzi adibiti al servizio delle persone diversamente abili⁶.

L'assegnazione di euro 10.329.138 viene riproposta anche con la legge finanziaria 2003 e ripartita in misura pari a quanto attribuito a ciascun ente locale nell'anno 2002.

⁶ Istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale 41/1996

⁵ Istituite ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996

Nel seguente grafico vengono evidenziate le risorse assegnate negli anni 2002 e 2003 a ciascuna categoria di ente locale.



La legge finanziaria 1/2003 attribuisce anche due distinti fondi:

- il primo, pari a 300.000 euro, da assegnare sia ai Comuni dove ha sede l'Azienda per i Servizi Sanitari delegata a svolgere il servizio socio assistenziale dei comuni ed il servizio per l'handicap, in base al personale inserito nelle piante organiche aggiuntive costituite presso l'azienda stessa, sia ai Comuni dove hanno sede i Consorzi, delegati al servizio per l'handicap, in base al personale dei consorzi medesimi;
- il secondo, pari a 434.870, euro da assegnare al Comune di Cividale del Friuli per il personale in ruolo dell'istituzione Casa per anziani, non comunicato nella rilevazione del personale in servizio effettuata negli anni 1999 e 2002 e, quindi, non conteggiato in sede di riparto dei fondi stanziati per i medesimi anni.


Anche per il riparto dei citati fondi si è tenuto conto dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2365 del 2002.

3.4 Quota consolidata

A decorrere dall'anno 2004 le quote stanziate a copertura dei costi di comparto relativi ai bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 vengono riunite in un unico fondo pari ad euro 15.493.708 e ripartite, così come previsto direttamente dalla legge, in misura pari a quanto assegnato negli anni precedenti. Nell'anno 2006 all'importo citato vengono sommati anche i fondi specifici previsti per le P.O.A. e per la Casa di Riposo di Cividale del Friuli.

L'assegnazione complessiva, da considerarsi ormai consolidata, riproposta ogni anno e destinata al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego e relativa al primo contratto collettivo regionale di lavoro – area enti locali – quadriennio 1998-2001, ammonta ad euro 15.921.508 e viene attribuita in misura pari all'assegnazione dell'anno precedente.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le quote attribuite ogni anno alle singole categorie di enti:



4. MODALITA' E CRITERI DI RIPARTO -

quadriennio contrattuale 2002 - 2005

4.1 La perequazione

E' utile ricordare, prima di analizzare i criteri di riparto, che in base agli accordi preliminari al contratto di lavoro, sottoscritti congiuntamente dai datori di lavoro, dall'A.Re.Ra.N. e dalle organizzazioni sindacali in data 22 marzo e 19 maggio del 2004, "(...) le risorse necessarie alla piena attuazione della omogeneizzazione dei contratti dei dipendenti regionali e di quelli degli enti locali (...) saranno stanziate dalla Regione con modalità e cadenze tali da consentire il completamento dell'equiparazione entro dicembre 2005".

Viene altresì definito che "(...) nel biennio economico 2002-2003 gli aumenti tabellari degli enti locali saranno determinati sia dagli aumenti del C.C.N.L. 2002/2003 degli enti locali, sia da una aggiuntiva quota di perequazione, da erogarsi con decorrenza gennaio 2003, (...) al personale in servizio alla data di sottoscrizione del C.C.R.L. del 1/08/2002".

Oltre alla puntuale definizione degli importi necessari al completamento dell'equiparazione, i citati accordi stabiliscono esplicitamente anche le modalità di assunzione dei relativi oneri contrattuali. In particolare, l'accordo del 22 marzo 2004 stabilisce che gli enti locali assumono a proprio carico gli aumenti derivanti dal contratto nazionale, mentre la Regione assume a proprio carico gli oneri della perequazione.

Nel C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2002-2003 e quadriennio normativo (1[^] fase) 2002-2005, sottoscritto il 26 novembre 2004, viene quindi definita, per la prima volta, una voce identificativa del valore della "perequazione", tale da renderla autonoma rispetto al complesso degli altri aumenti contrattuali. I benefici della "perequazione" vengono riconosciuti esclusivamente al personale in servizio alla data di stipulazione del contratto 1998-2001 e, cioè, al personale in servizio alla data del 1° agosto 2002.

Pertanto, nell'anno 2005, dopo l'avvenuta sottoscrizione del citato C.C.R.L. 26 novembre 2004, si può dar corso, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, all'assegnazione del fondo stanziato dalla legge regionale finanziaria per l'anno 2005 a titolo di definitivo concorso

negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico, nonché dei fondi stanziati, per le stesse finalità, negli anni 2003 e 2004 ma non assegnati, nei medesimi anni, stante la tardiva stipulazione del contratto di riferimento.

Successivamente, al fine della completa attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, la legge regionale 23/2006 dispone, all'articolo 5, aumenti retributivi con decorrenza 31 dicembre 2005 a favore del personale degli enti locali in servizio alla data del 1º agosto 2002 (confermando quindi, quanto già concesso con il C.C.R.L. biennio economico 2002-2003) e con decorrenza 31 dicembre 2006 a favore del personale assunto dopo tale data.

I medesimi benefici vengono riconosciuti anche dal primo C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti – quadriennio normativo 2002-2005 (Il fase) - biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 7 dicembre 2006, che chiude così il percorso di equiparazione tabellare.

Stabilito, quindi, che l'omogeneizzazione comporta la "equiparazione tabellare" con i dipendenti regionali e individuata, con i contratti relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 e con la legge regionale 23/2006, la quota di "perequazione" come voce autonoma e separata, viene adottato un apposito regolamento che definisce i criteri e le modalità di riparto, a favore delle Province, dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, dei fondi stanziati dalla Regione a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale.

4.2 Criteri di riparto e assegnazione dei fondi stanziati per il biennio economico 2002-2003

La Giunta regionale, tenendo conto delle quote di perequazione individuate nel C.C.R.L. 26 novembre 2004 e di quanto indicato nella relazione tecnico-finanziaria redatta dall'A.Re.Ra.N. in sede di verifica degli oneri finanziari collegati al C.C.R.L. biennio economico 2002-2003⁷, con propria deliberazione n. 845 del 22 aprile 2005 fissa i criteri di riparto dei fondi stanziati dall'articolo 2, commi 15, 16 e 17⁸, della legge regionale 1/2005 a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e della Comunità Collinare del Friuli, a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nel 2005, derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.

In particolare viene disposto che:

il riparto è determinato a favore di ciascun ente individuato nella normativa succitata, applicando, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio al 1 agosto 2002 l'aumento contrattuale derivante dalla perequazione, compresi gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni interessate, secondo gli importi evidenziati nella tabella 1) sotto riportata;

✓ il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i Servizi Sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda o il Consorzio:

'assegnazione annua spettante a ciascun Ente derivante dal costo di perequazione del personale a tempo indeterminato viene ridotta, per effetto del *turn over*, del 3,1%, mentre la

⁷ " il costo complessivo della perequazione, per l'anno 2003, viene quantificato avuto riguardo a due elementi di valutazione:

⁻ il primo relativo al personale a tempo determinato, laddove si è provveduto a quantificare il costo della perequazione nella percentuale del 35%, considerando le diverse tipologie di contratto (sostanzialmente 36, 12 e 6 mesi) e della progressiva cessazione del rapporto di lavoro:

⁻ il secondo legato al turn over che determina una riduzione annua del personale del 3,6%;di conseguenza è stata calcolata una percentuale di riduzione del costo della perequazione pari al 3,1%...."

⁸ rispettivamente pari ad euro 11 milioni, 8 milioni (reiscrizione fondi 2004) e 4 milioni (reiscrizione fondi 2003)

quota derivante dal costo di perequazione del personale a tempo determinato viene considerata, per effetto della progressiva cessazione dei contratti individuali, nella misura del 35%;

una volta determinata, ai sensi dei punti precedenti, la quota spettante a ciascun beneficiario, la medesima viene assegnata, in unica soluzione, ripartendo, tra tutti i beneficiari e in misura proporzionale, nell'ordine, le risorse di 4, 8 e 11 milioni di euro, fino al raggiungimento della quota complessiva spettante a ciascun ente.

TAB.1 - "Quota annua di perequazione"

Categorie e posizioni economiche	Perequazione mensile (CCRL 26.112006).	Quota unitaria annua (13 mensilità)	Oneri contributivi	Irap	Quota complessiva annua
D8 – D5 e PLC	€ 95,00	€ 1.235,00	€ 348,02	€ 104,98	€ 1.688,00
D4 – D1 e PLB	€ 65,00	€ 845,00	€ 238,12	€ 71,83	€ 1,154,95
C8 – C1 e PLA	€ 46,00	€ 598,00	€ 168,52	€ 50,83	€ 817,35
B8 – B6 ePLS	€ 16,61	€ 215,93	€ 60,85	€ 18,35	€ 295,13
B5 - B1 e A8 - A1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


L'applicazione dei criteri individuati con deliberazione giuntale n. 845/2005 determina un'assegnazione complessiva di 21.222.320,47 euro⁹, pari ad una assegnazione di 7.074.106,83 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

L'importo di euro 7.074.108 viene stanziato anche con la legge finanziaria dell'anno 2006 e ripartito in misura pari a quanto attribuito a ciascun ente locale nell'anno 2005. Le quote assegnate per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e raggruppate per tipologia di ente vengono evidenziate nel grafico seguente.

- 24 -

-

⁹ La quota di euro 1.777.699,53 non impegnata, rispetto al finanziamento complessivo di 23 milioni di euro, viene destinata alla copertura dei costi di perequazione relativi al biennio 2004-2005



4.3 Criteri di riparto e assegnazione dei fondi stanziati per il biennio economico 2004-2005

La legge regionale 1/2007 (legge finanziaria 2007), all'articolo 3, comma 25, autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare un fondo di 18.839.446 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento redatto dall'ARERAN e da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione, personale e sistemi informativi, di concerto con l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, tenuto conto del *turn over* e dei relativi conguagli.

Con i successivi commi 26 e 27 vengono, inoltre, reiscritte le quote autorizzate, per le medesime finalità, negli anni 2006 e 2005 pari ad euro 11.765.338 e ad euro 3.217.125,53 e non utilizzate, nei medesimi anni, per la mancata stipula del contratto relativo al biennio economico 2004-2005.

In base a quanto stabilito dalla legge viene costituito presso l' A.Re.Ra.N. un gruppo tecnico di lavoro per la redazione del regolamento di definizione dei criteri per l'assegnazione agli enti locali dei fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale, composto dai rappresentanti dell'A.Re.Ra.N., dell'Anci, Upi e Uncem e del Servizio finanza locale.

Il gruppo tecnico nella seduta del 5 aprile 2007 redige la proposta di regolamento per il riparto dei fondi sopra citati, tenendo conto di quanto disposto:

- dagli accordi intercorsi tra i rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali, definiti con il "Verbale d'intesa" del 6 aprile 2006 (verbale propedeutico alla sottoscrizione del contratto unico di comparto 2002/2005, biennio economico 2004-2005), dove le parti concordano sul completamento integrale al cento per cento della perequazione a favore di tutto il personale degli enti locali, a prescindere dalla data di assunzione in servizio, prevedendo che l'intero ammontare della perequazione venga riconosciuto:
 - con decorrenza dal 31.12.2005 al personale assunto prima dell' 1.8.2002;

con decorrenza dal 31.12.2006 al restante personale assunto dopo l' 1.8.2002.

Le parti trattanti, inoltre, decidono che, per conseguire il risultato predetto in modo compatibile con le risorse regionali, dal 1° gennaio 2006 una parte delle risorse destinate al fondo per la contrattazione di secondo livello (mancato accantonamento dello 0,20% delle alte professionalità e riduzione dello 0,20% dell'incremento del fondo previsto dal contratto nazionale) venga destinato alla parziale copertura dei costi di perequazione.

Viene, altresì, concordato, al fine di colmare la differenza di trattamento giuridico tra il personale regionale e quello degli enti locali, di introdurre, per il personale degli enti locali, due giorni di ferie in più e di estendere, al medesimo personale, il diritto di usufruire del secondo mese facoltativo per maternità con retribuzione piena.

- dall'articolo 5 della legge regionale 23/2006 in materia di comparto unico che, nel recepire gli accordi sopra indicati, dispone che fanno carico alla Regione gli oneri derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
 - con decorrenza 31 dicembre 2005: aumenti retributivi lordi, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità, al personale degli enti locali in servizio alla data del 1° agosto 2002, secondo i seguenti importi:

categoria e posizione economica	D8 - D5	D4 - D1	C8 - C1
	e PLC	e PLB	e PLA
incrementi mensili	€ 180,96	€ 169,47	€ 80,36

con decorrenza 31 dicembre 2006: aumenti retributivi lordi, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità, al personale degli enti locali assunti dopo il 1° agosto 2002, secondo i seguenti importi:

categoria e posizione economica	D8 - D5	D4 - D1	C8 - C1	B8 – B4
	e PLC	e PLB	e PLA	e PLS
incrementi mensili	€ 275,96	€ 234,47	€ 126,36	€ 16,61

con decorrenza 1 gennaio 2006 e 1 gennaio 2007: aumento di una giornata di ferie spettante al personale degli enti locali;

- > con decorrenza 1 dicembre 2005: retribuzione per intero, al personale degli enti locali, per i primi sessanta giorni di astensione dal lavoro per maternità;
- dal primo C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti quadriennio normativo (2^ fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006;
- dalle elaborazioni effettuate dall'A.Re.Ra.N. sulla base dei dati derivanti dal "Monitoraggio della spesa" effettuato dalla medesima Agenzia la quale, in previsione della tornata contrattuale 2004-2005, ha messo in atto una procedura di rilevazione e acquisizione, direttamente dagli enti locali, di numerosi e svariati dati inerenti il personale, comprese le mensilità lavorate nel corso dei singoli anni che costituiscono la base di calcolo fondamentale per l'effettiva quantificazione del costo di pereguazione.

L'Assessore regionale all'organizzazione, personale e sistemi informativi di concerto con l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali propone, quindi, il Regolamento di definizione dei criteri di riparto, che viene approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0305/Pres. del 24 settembre 2007.

4.4 Analisi criteri di riparto definiti con Regolamento DPReg. n. 305/2007

- BENEFICIARI –

I beneficiari delle assegnazioni disposte a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparo unico regionale sono le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane e la Comunità Collinare del Friuli.

Il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, presso le Aziende per i Servizi Sanitari, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda o il Consorzio.

- INDIVIDUAZIONE ONERI -

Sono posti a carico dell'Amministrazione regionale:

- pli aumenti di perequazione previsti dal C.C.R.L. 26 novembre 2004 e dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, calcolati per tredici mensilità ed aumentati degli oneri riflessi a carico degli enti locali, con le decorrenze ivi previste;
- > gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dal 1 dicembre 2005, di un ulteriore mese di congedo parentale retribuito per intero;
- la quota di perequazione relativa al risparmio sul part-time destinata all'incremento del fondo di secondo livello;
- il costo relativo al ricalcolo INPDAP, per la parte riguardante la quota di perequazione, per i pensionamenti relativi agli anni 2004 e 2005.

E' posta a carico degli Enti locali, a decorrere dall'anno 2006, una parte degli oneri di perequazione corrispondente alle risorse destinate al fondo per la contrattazione di secondo livello derivanti:

- dal mancato accantonamento dello 0,20% per le alte professionalità;
- > dalla riduzione dello 0,20% dell'incremento del fondo previsto dal contratto nazionale relativo al biennio 2004-2005.

- ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2005 -

Le assegnazioni spettanti per l'anno 2005 vengono rideterminate applicando alle mensilità effettivamente lavorate nel medesimo anno dai dipendenti sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, assunti prima del 1° agosto 2002, secondo le categorie e posizioni economiche possedute al 31 dicembre 2005, gli incrementi di perequazione sotto riportati:

Categorie e posizioni economiche	Perequazione mensile CCRL 26.11.2004	Costo unitario annuo (13 mensilità)	Oneri riflessi (36,593%)	Costo annuo complessivo	Costo mensile complessivo
D8 – D4 e PLC	€ 95,00	€ 1.235,00	€ 451,93	€ 1.686,93	€ 140,58
D3 - D1 e PLB	€ 65,00	€ 845,00	€ 309,22	€ 1.154,22	€ 96,19
C8 - C1 e PLA	€ 46,00	€ 598,00	€ 218,83	€ 816,83	€ 68,07
B8 – B4 e PLS	€ 16,61	€ 215,93	€ 79,01	€ 294,94	€ 24,58

L'importo come sopra determinato viene aumentato, per effetto degli oneri posti a carico della Regione e degli Enti locali, di una quota forfetaria, pari al 26,18%, calcolata dall'A.Re.Ra.N. sulla base di svariate elaborazioni dei dati rilevati dal "Monitoraggio della spesa" e relative:

➤ allo scarto medio tra inquadramenti e scivolamenti calcolato confrontando il costo di perequazione riferito al personale in servizio al 1.8.2002 e il costo di perequazione riferito al personale in servizio al 31.12.2005. Questo dato è riportato in negativo in quanto il maggior costo di perequazione dovuto a seguito di progressioni orizzontali viene finanziato, così come dispone il contratto, con il fondo delle risorse decentrate;

- al costo medio dell'ulteriore mese di congedo di maternità retribuito per intero (proporzionato al solo mese di dicembre considerato che il beneficio per gli enti locali decorre dal 1 dicembre 2005);
- alla quota media di perequazione relativa al risparmio sul part-time;
- al costo medio del ricalcolo della pensione da parte dell'INPDAP, relativamente agli oneri di perequazione per il personale che è stato collocato in pensione negli anni 2004-2005.

Dall'importo complessivo spettante ai singoli enti e risultante dall'applicazione dei criteri sopra indicati viene detratta l'assegnazione già erogata nell'anno 2005 e ripartita secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 2005.

- ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2006-

Le assegnazioni spettanti per l'anno 2006 vengono determinate applicando alle mensilità effettivamente lavorate nel medesimo anno dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, prima del 1° agosto 2002, secondo le categorie e posizioni economiche possedute al 31 dicembre 2006, gli incrementi di perequazione sotto riportati:

Categorie e posizioni economiche	Perequazione mensile CCRL 26.11.2004	Perequazione mensile - art. 5 L.R. 23/2006	Costo unitario annuo (13 mensilità)	Oneri riflessi (36,593%)	Costo annuo complessivo	Costo mensile complessivo
D8 – D4 e PLC	€ 95,00	€ 180,96	€ 3.587,48	€ 1.312,77	€ 4.900,25	€ 408,35
D3 – D1 e PLB	€ 65,00	€ 169,47	€ 3.048,11	€ 1.115,40	€ 4.163,51	€ 346,96
C8 – C1 e PLA	€ 46,00	€ 80,36	€ 1.642,68	€ 601,11	€ 2.243,79	€ 186,98
B8 – B4 e PLS	€ 16,61	-	€ 215,93	€ 79,01	€ 294,94	€ 24,58

L'importo come sopra determinato viene diminuito, per effetto degli oneri posti a carico della Regione e degli Enti locali, di una quota forfetaria pari al 7,20% derivante::

- dallo scarto medio tra inquadramenti e scivolamenti; la percentuale è stata rivalutata in base al costo di perequazione dell'anno 2006;
- dal costo medio dell'ulteriore mese di congedo parentale retribuito per intero e proporzionato all'intero anno 2006;
- dalla quota media di perequazione relativa al risparmio sul part time;
- dal minor costo derivante dal mancato accantonamento sul fondo delle risorse decentrate dello 0,20% per le alte professionalità;
- > dal minor costo derivante dal minor incremento pari allo 0,20% del fondo delle risorse decentrate da parte degli enti locali rispetto a quello previsto a livello nazionale.

L'assegnazione spettante per l'anno 2006, risultante dall'applicazione dei criteri sopra indicati, non può essere complessivamente superiore all'assegnazione determinata sulla base dei mesi lavorati nell'anno 2005; in caso contrario, ai singoli enti locali viene assegnato:

- ✓ l'importo calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno 2006, se quest'ultimo è inferiore a quello calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005;
- ✓ l'importo calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno 2006, ridotto in misura proporzionale allo stanziamento disponibile, se il costo delle mensilità lavorate nell'anno 2006 risulta superiore a quello calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005.

Dall'importo definitivo spettante ai singoli enti viene detratta l'assegnazione già erogata per l'anno 2006 a copertura degli oneri di perequazione derivanti dal C.C.R.L. biennio economico 2002-2003.

- ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2007 E SEGUENTI-

A decorrere dall'anno 2007 gli incrementi mensili di perequazione sono dovuti a tutti i dipendenti in servizio, a prescindere dalla data di assunzione, ed i criteri di riparto stabiliti si applicano sia all'anno 2007 sia agli anni seguenti.

Il riparto dei fondi stanziati per ciascun anno si svolge in due distinte fasi:

- nella prima fase l'assegnazione viene provvisoriamente calcolata sulle mensilità lavorate nell'anno 2005 da tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo le qualifiche e posizioni economiche possedute al 31 dicembre del medesimo anno ed erogata, a titolo di acconto nell'anno di competenza, nella misura dell'80 per cento;
- ✓ nella seconda fase viene determinata l'assegnazione definitiva sulla base delle mensilità lavorate da tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo le qualifiche e posizioni economiche possedute al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Gli incrementi mensili di perequazione da applicare alle mensilità lavorate sono definiti negli importi sotto indicati:

Categorie e posizioni economiche	Perequazione mensile - art. 5 L.R. 23/2006	Costo unitario annuo (13 mensilità)	Oneri riflessi (36,593%)	Costo annuo complessivo	Costo mensile complessivo
D8 – D4 e PLC	€ 275,96	€ 3.587,48	€ 1.312,77	€ 4.900,25	€ 408,35
D3 – D1 e PLB	€ 234,47	€ 3.048,11	€ 1.115,40	€ 4.163,51	€ 346,96
C8 – C1 e PLA	€ 126,36	€ 1.642,68	€ 601,11	€ 2.243,79	€ 186,98
B8 – B4 e PLS	€ 16,61	€ 215,93	€ 79,01	€ 294,94	€ 24,58

L'importo come sopra determinato, per effetto degli oneri posti a carico della Regione e degli Enti locali, viene diminuito di una quota forfetaria pari al 6,09% derivante:

dllo scarto medio tra inquadramenti e scivolamenti; la percentuale è stata rivalutata in base al costo di perequazione dell'anno 2007;

- dal costo medio dell'ulteriore mese di congedo parentale retribuito per intero e proporzionato all'intero anno 2007;
- dalla quota media di perequazione relativa al risparmio sul part time;
- ➤ dal minor costo derivante dal mancato accantonamento sul fondo delle risorse decentrate dello 0,20% per le alte professionalità, ricalcolato in base al nuovo costo di perequazione dell'anno 2007:
- ➤ dalr minor costo derivante dal minor incremento pari allo 0,20% del fondo delle risorse decentrate da parte degli enti locali rispetto a quello previsto a livello nazionale, ricalcolato in base al nuovo costo di perequazione dell'anno 2007.

Anche per gli anni 2007 e seguenti, l'assegnazione definitiva spettante a titolo di saldo, risultante dall'applicazione dei criteri sopra indicati, non può essere complessivamente superiore all'assegnazione determinata sulla base dei mesi lavorati nell'anno 2005; in caso contrario, ai singoli enti locali viene assegnato:

- ✓ l'importo calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno di riferimento, se quest'ultimo è inferiore a quello calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005;
- ✓ l'importo calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno di riferimento, ridotto in misura proporzionale allo stanziamento disponibile, se il costo delle mensilità lavorate nell'anno di riferimento risulta superiore a quello calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005.

Dall'importo complessivo spettante agli enti locali a titolo di saldo viene detratta la quota già erogata a titolo di acconto.

- RILEVAZIONE DATI E MODALITA' DI EROGAZIONE

La rilevazione del numero delle mensilità lavorate viene effettuata a cura dell' A.Re.Ra.N. la quale, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette i dati alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

Entro due mesi dal ricevimento dei dati la citata Direzione centrale provvede al riparto ed all'erogazione dei fondi previsti, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita.

In caso di insufficienza degli stanziamenti regionali destinati al finanziamento dei costi di perequazione, le assegnazioni spettanti a ciascun ente locale sono ridotte in misura proporzionale.


L'eventuale quota residuata dopo l'assegnazione del saldo per l'anno 2007 e seguenti è ripartita, in misura proporzionale, tra gli enti locali che, nell'anno di riferimento, hanno sostenuto un costo superiore rispetto al costo calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno 2005.


4.5 Assegnazione dei fondi stanziati negli anni 2005 – 2007

Sulla base dei criteri individuati con il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 305/2007, a fine 2007 vengono determinate le assegnazioni spettanti per gli anni dal 2005 al 2007 a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale e disposto il riparto dei fondi stanziati con la legge regionale 1/2007¹⁰ per un ammontare complessivo di 33.295.346,60 euro.

Nello specifico, viene stabilita la quota definitiva spettante sia per l'anno 2005, pari ad euro 1.858.870,10, sia per l'anno 2006, pari ad euro 10.446.893,73. Entrambe le quote sono aggiuntive rispetto all'assegnazione di 7.074.106,83 già erogata nei medesimi anni, a titolo di concorso oneri relativi al biennio economico 2002-2003.

Nei grafici seguenti vengono evidenziate le assegnazioni complessive attribuite a ciascuna tipologia di ente relative agli anni 2005 e 2006:






euro 18.839.446 fondi anno 2007 ---- euro 11.765.338 reiscrizione fondi 2006 ---- euro 3.217.125,53 reiscrizione fondi 2005

Sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005, viene altresì determinata in euro 20.989.582,77 l'assegnazione massima dovuta per l'anno 2007 a ristoro dei costi sostenuti per la perequazione ed erogata, a titolo di l'acconto, la quota di euro 16.791.666,24 corrispondente all'80 per cento dell'assegnazione massima spettante.

Nell'anno successivo, sulla base delle mensilità effettivamente lavorate nel 2007, viene quantificata l'assegnazione totale e definitiva per l'anno 2007, riportata nel seguente grafico, e disposta l'erogazione del saldo di euro 4.197.916,53.




E' utile ricordare che, già a partire dall'anno 2007, il laborioso meccanismo di acconto calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005 e di saldo calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2007 determina, a seguito delle cessazioni dal servizio del personale di alcuni Comuni di piccole dimensioni, una maggiore assegnazione provvisoria rispetto a quella definitiva che deve essere poi restituita da parte dei citati enti.

4.6 Assegnazione dei fondi stanziati nell'anno 2008

Anche il fondo di euro 20.989.583 stanziato all'articolo 1, comma 37, della legge regionale 28 dicembre 2007 (finanziaria 2008) viene distribuito sulla base dei criteri individuati con il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 305/2007.

Le assegnazioni spettanti per l'anno 2008 sono assegnate nel corso del medesimo anno, dapprima in via provvisoria, erogando le quote a titolo di acconto e poi in via definitiva, liquidando il saldo spettante nell'anno successivo.



Anche nell'anno 2008, come già emerso in sede di assegnazione definitiva dei fondi spettanti per l'anno 2007, per alcuni enti locali l'assegnazione concessa a titolo di acconto è risultata superiore rispetto a quella effettivamente spettante, con conseguente obbligo di restituzione del maggiore importo ricevuto. Per ovviare a ciò la legge regionale 17/2008 (finanziaria 2009) prevede che:

- ✓ ai soli fini dell'assegnazione del saldo per l'anno 2008, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite ai sensi della legge regionale 6/2006, va conteggiato tra il personale del Comune delegante;
- ✓ le maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva, sono compensate con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale previste per l'anno 2009.

5. NUOVI CRITERI PER L'ANNO 2009

5.1 Criteri di riparto e assegnazione dei fondi stanziati nell'anno 2009

La legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) all'articolo 11, comma 20, prevede che il fondo di 20.989.583 euro, stanziato per il definitivo concorso negli oneri derivanti all'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, venga ripartito secondo criteri e modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale anziché utilizzare i criteri fissati dal Regolamento approvato con D.P.Reg. n.305/Pres. del 2007 che, in alcuni casi, risulta di difficile attuazione.

L'applicazione dei criteri stabiliti nel citato Regolamento inerenti il sistema di acconto calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno 2005 e di saldo calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno di riferimento, comportano, come già evidenziato ai precedenti paragrafi 4.5 e 4.6, degli squilibri nei meccanismi di riparto, soprattutto a seguito del *turn over* e dell'attuazione della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Infatti, sia nel caso degli enti che hanno "ceduto" personale alla P.O.A. (pianta organica aggiuntiva istituita per il Servizio sociale dei Comuni), sia in caso di cessazione dal servizio del personale soprattutto negli enti di piccole dimensioni, l'acconto pari all'80 per cento del costo provvisorio calcolato sulle mensilità lavorate nell'anno 2005 risulta superiore alla quota effettivamente spettante; ciò comporta l'obbligo di restituzione della maggiore quota ricevuta e l'impossibilità (trattandosi di gestione a residui) di poterla riutilizzare a favore degli altri enti.

Per ovviare a tale problema ed in attesa di una revisione complessiva del regolamento sopra indicato, solo per l'anno 2009, le modalità ed i criteri di riparto del fondo previsto per gli oneri del comparto vengono quindi stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 18 giugno 2009.


La citata deliberazione adotta i medesimi criteri del regolamento D.P.Reg. n.305/Pres./2007, per quanto riguarda sia gli aumenti retributivi mensili (comprensivi della quota della 13^ mensilità e degli oneri riflessi a carico degli enti) da attribuire a ciascun dipendente, sia la diminuzione

forfettaria pari al 6,09% a copertura degli oneri posti a carico Regione e degli Enti locali, nonché il meccanismo di acconto pari all'80% e di saldo.

Le novità riguardano, invece, il conteggio dell'acconto che viene effettuato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2008 (anziché su quelle relative all'anno 2005 e quindi su un dato più attendibile) e la possibilità di compensare le eventuali maggiori assegnazioni erogate in sede di acconto con le medesime assegnazioni spettanti nell'anno 2010, anziché chiedere la restituzione delle maggiori quote assegnate.

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2009, pari ad euro 20.989.583, viene ripartito dapprima a titolo provvisorio, con la contestuale liquidazione dell'acconto pari all'80 per cento dello stanziamento e poi in via definitiva, erogando il saldo spettante.

Nel grafico seguente sono evidenziate, per tipologia di enti, le assegnazioni definitive spettanti per l'anno 2009.



6. IL NUOVO REGOLAMENTO

6.1 Criteri di riparto definiti dal nuovo regolamento

Per ovviare alle problematiche più ampiamente illustrate al precedente capitolo e sulla base delle disposizioni previste dalla legge regionale 24/2009 (finanziaria 2010)¹¹ è stato adottato, con decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2010, n. 0182/Pres, il nuovo regolamento di definizione dei criteri di riparto dei fondi stanziati a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.

Il nuovo regolamento adotta i medesimi criteri fissati in quello precedente (approvato con D.P.Reg. n.305/Pres./2007 e ora abrogato) per quanto attiene gli enti beneficiari delle assegnazioni previste per l'attuazione del comparto unico, l'individuazione degli oneri posti a carico dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali che determinano una riduzione forfettaria della quota spettante pari al 6,09 per cento, nonché gli aumenti retributivi mensili da attribuire a ciascun dipendente in base alla qualifica di appartenenza.

Le novità fondamentali introdotte con il nuovo regolamento D.P.Reg. 0182/Pres./2010 riguardano:

- ✓ l'indicazione precisa dell'importo di euro 20.989.583 quale assegnazione massima spettante agli enti locali (che corrisponde al costo calcolato sulla base delle mensilità lavorate nell'anno 2005 come stabiliva, peraltro, anche il precedente regolamento);
- ✓ l'assegnazione dei fondi, a decorrere dall'anno 2010, in unica soluzione e sulla base delle mensilità lavorate nell'anno precedente a quello di riferimento (escludendo quindi il laborioso meccanismo di acconto e saldo che ha comportato non pochi problemi in sede di riparto);
- ✓ la riduzione proporzionale tra tutti gli enti in caso di insufficienza dei fondi, non ritenendo più equo, dato l'aumento della mobilità all'interno degli enti del comparto a seguito della costituzione delle P.O.A. e della devoluzione di funzioni dalla Regione agli enti locali,

[&]quot;Articolo 10, comma 26: Alle province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità Montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2010, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento"

il riproporzionamento tra i soli enti che presentano un costo di perequazione superiore a quello del 2005, così come prevedeva il precedete regolamento;


- l'acquisizione delle mensilità lavorate direttamente dal conto annuale del personale redatto ai sensi del D.Lgs 165/2001. A tal proposito è utile ricordare che nell'anno 2012, concluse positivamente le due fasi sperimentali, entrerà a regime il progetto per la gestione dei flussi informativi, predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che tramite la raccolta e trattamento di dati e informazioni concernenti la finanza pubblica locale permetterà di predisporre una banca dati unitaria di tutte le informazioni riguardanti il personale degli enti locali, tra le quali anche le mensilità lavorate;
- ✓ l'esclusione dal riparto dei fondi previsti per gli enti che, entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo, non provvedono alla compilazione del contro annuale del personale


6.2 Assegnazione dei fondi stanziati negli anni 2010 e 2011

Sulla base dei nuovi criteri adottati con il regolamento D.P.Reg. 0182/Pres./2007, è stato possibile assegnare in unica soluzione i fondi per gli anni 2010 e 2011 stanziati, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 e dall'articolo 10, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22.

In attesa dell'avvio definitivo della banca dati unitaria relativa al personale, la rilevazione delle mensilità lavorate nell'anno 2009 e nell'anno 2010 è stata effettuata dalla Direzione centrale funzione pubblica - Servizio innovazione e politiche del pubblico impiego, subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'A.Re.Ra.N. soppressa con l'articolo 13, comma 24, della legge regionale 24/2009 (legge finanziaria 2010)

Sulla base delle citate mensilità lavorate è stato assunto l'impegno e la contestuale liquidazione della quota di euro 20.989.583 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, che, nel grafico seguente, viene evidenziata in base alla tipologia di ente locale.





6.3 Considerazioni finali

I criteri adottati con il nuovo regolamento D.P.Reg. n.182/Pers/2010, che, come ricordato hanno eliminato il laborioso meccanismo di acconto/saldo, hanno consentito, a decorrere dall'anno 2010, la possibilità da parte del singolo ente locale di quantificare, in via preventiva, l'ammontare di propria competenza della assegnazione che l'amministrazione regionale destina annualmente a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, permettendo, quindi, di iscrivere a bilancio preventivo l'ammontare del trasferimento spettante.

